la normativa richiamata siano da considerarsi legittimi sotto il profilo considerato e pertanto non sintomatici di un'irregolare gestione della RAI».

La RAI, in persona del prof. Avv. Rubens Esposito, direttore degli affari legali e procuratore speciale del Presidente e del Direttore Generale, ha il 5 dicembre 2002, depositato una memoria.

In via preliminare ha eccepito il difetto di potere, in astratto e in concreto, di questa Sezione del controllo ad intraprendere e svolgere l'iniziativa di controllo per la quale è stata disposta l'adunanza.

Nella memoria si sostiene che la forma e la tempistica del controllo di cui all'art. 8 della legge n. 259/58 «è *successivo* rispetto alla chiusura dell'annuale gestione finanziaria e non già *concomitante....».*

La RAI invoca pure il suo particolare «statuto» giuridico per escludere nei propri confronti l'applicabilità dell'art. 8.

In via subordinata, la RAI ha chiesto che la Corte dei conti dia atto nelle idonee forme della regolare costituzione e del regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione della RAI pur dopo le dimissioni dei consiglieri Zanda, Donzelli e Staderini e dia altresì atto che alla sostituzione di questi sono chiamati a provvedere i Presidenti delle Camere del Parlamento.

Considerato

1. Il rappresentante della RAI ha dichiarato, nell'odierna adunanza, che non intende coltivare l'eccezione, sollevata nella memoria, che contesta, in astratto e in concreto, il potere di questa Sezione ad esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 8 della legge 259/58, con riferimento alle irregolarità della gestione della RAI conseguenti alle dimissioni di consiglieri d'amministrazione affermando che il controllo della Sezione del controllo sugli enti debba sempre essere *«successivo* alla chiusura dell'annuale gestione e non già *concomitante».*

Tuttavia il Collegio ritiene opportuno esaminare la questione afferente la propria competenza. Si tratta di una questione priva di pregio. Infatti, *in claris non fit interpretatio,* e la lettera dell'art. 8 citato è chiarissima: essa recita «La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro del Tesoro e al Ministro competente».

A sostegno della tesi, la RAI richiama la sentenza n. 4110/2002 del TAR Lazio (non ancora passata in giudicato) che ha accolto «per quanto di ragione» il ricorso della RAI avverso una determinazione istruttoria di questa Sezione di controllo.

Ma il TAR ha esplicitamente respinto la tesi della RAI che è la stessa riproposta in questa Sede. Infatti, si legge (pag. 23) nella sentenza citata: «La tesi della RAI che vorrebbe circoscritte le possibilità di sindacato della Corte sulla sua gestione finanziaria, in pratica, alle risultanze del bilancio consuntivo, ed inibito il controllo su singoli fatti di gestione, risulta pertanto priva di fondamento». Nella sentenza, stessa pagina, si può anche leggere: «Sulla base del predetto art. 8, di conseguenza, la magistratura contabile può ben esplicare nei riguardi degli enti sovvenzionati anche un controllo «concomitante» (vale a dire durante il corso dell'esercizio) su singoli atti, e non solamente un riscontro contabile di tipo *successivo».*

Il TAR Lazio ha anche ribadito che i rilievi che l'art. 8 abilita la Corte a formulare «in qualsiasi momento» possono concernere sia la gestione finanziaria

nel suo complesso, sia singoli atti di questa con censure di liceità, legittimità o merito (cioè di mera opportunità).

La citata sentenza del TAR Lazio non può certamente invocarsi per sostenere che il particolare «statuto», giuridico della RAI escluda nei suoi confronti l'applicazione dell'art. 8.

Le citate affermazioni del TAR Lazio sono conformi alla interpretazione ed applicazione dell'art. 8 costantemente seguite da questa Sezione del controllo.

2. Passando al merito, appare evidente la situazione di irregolarità nella gestione della RAI conseguente alle dimissioni di Consiglieri di Amministrazione: il problema principale è quello di valutare in che misura questa irregolarità costituisca un *vulnus* alla funzionalità della gestione e quindi quali conseguenze comporti sulla legittimazione del Consiglio di amministrazione e sulla legalità e validità degli atti compiuti.

3. La gestione della RAI presenta un profilo aziendalistico e, insieme, un profilo «pubblicistico» in quanto, come dispone il 5º comma della legge 206/93, il Consiglio di amministrazione, oltre ad essere l'organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si osserva che nella disciplina civilistica (che riguarda il profilo dei meri interessi della gestione aziendalistica) appare con sicurezza l'esigenza funzionale dell'integrità della composizione del Consiglio di amministrazione per attuare nella gestione la presenza e il contributo di tutti i componenti in quanto portatori di diverse professionalità ed esperienze e talvolta di diversi interessi (componenti espressi dalla minoranza etc.). Ed infatti il codice civile tende a garantire, nel miglior modo, la rapidità della sostituzione degli amministratori mancanti (immediata cooptazione, approvata dal Collegio sindacale) di nuovi amministratori nominati fino alla prossima assemblea, ecc. (art. 2385 e 2386).

Per la RAI è più pregnante l'esigenza dell'integrità del Consiglio di amministrazione perchè, come si è accennato, questo Consiglio oltre alla gestione aziendalistica è anche ufficio pubblico preposto al Servizio pubblico radiotelevisivo che esige il rispetto del pluralismo.

Ed infatti, il numero degli amministratori è stabilito non soltanto dallo statuto della Società, ma direttamente dalla legge che indica pure la diversità dei requisiti professionali e culturali degli amministratori.

4. Sugli amministratori della RAI incombe la responsabilità quali preposti al Servizio pubblico, ma non meno la responsabilità del mandatario quale amministratore di patrimoni altrui, nonchè per specifici obblighi.

Si può rilevare che esiste una regola generale secondo la quale in tutte le situazioni, con fonte volontaria, che comportano la responsabilità del mandatario (o equivalente) è consentita la liberazione da questa responsabilità con atto unilaterale (salvo alcune eccezioni) senza che occorra l'accettazione e con il solo limite di non pregiudicare il *dominus,* (consentendogli di tutelare il suo interesse alla continuità, senza soluzioni, della gestione). Infatti, l'art.1727 cod. civ. consente la rinuncia (senza accettazione) al mandato stabilendo, a tutela del mandante, che questa debba essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti; il 2º comma dell'art. 1750 cod. civ. consente il recesso unilaterale, salvo preavviso; ecc..

Per quanto riguarda in particolare le Società per azioni, la tutela dell'interesse dell'amministratore a rinunciare all'ufficio si combina e si contempera con l'interesse alla continuità della gestione della Società.

Infatti, l'art. 2385 cod. civ. stabilisce che la rinuncia degli amministratori ha effetto immediato e l'interesse della società è normalmente tutelato con la cooptazione immediata di nuovi amministratori: soltanto nell'ipotesi che venga meno la maggioranza degli amministratori l'esigenza della continuità nella gestione aziendale comporta che la rinuncia ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori, ma in detta ipotesi è stabilito (art. 2386 cod.civ.) che gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti e ciò sia per ripristinare la funzionalità dell'amministrazione e sia per non comprimere a lungo la libertà di recesso degli amministratori.

In altri termini, nelle società per azioni di diritto comune è garantito, di solito con effetto immediato, il diritto alla rinuncia all'ufficio di amministratore e tutte le soluzioni sono nelle mani del potere sovrano dell'assemblea che può: a) confermare gli amministratori cooptati; b) nominare nuovi amministratori in numero necessario alla sostituzione dei mancanti; c) rieleggere i rinunciatari; d) azzerare il Consiglio di amministrazione revocando gli amministratori rimasti in carica ed eleggendo un nuovo Consiglio di amministrazione (art. 2383 cod. civ.).

Tuttavia, si deve sottolineare che può succedere, in via di fatto, che la sostituzione degli amministratori mancanti non venga effettuata con immediatezza: in tali casi, si ritiene pacificamente (in dottrina e giurisprudenza) che, malgrado il *vulnus* alla funzionalità, gli amministratori rimasti in carica siano legittimati alla gestione della Società; ma parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che la legittimazione degli amministratori rimasti in carica sia limitata all'ordinaria amministrazione quando sia venuta meno la maggioranza.

Per quanto riguarda la rinuncia degli amministratori della RAI, è facile osservare che non può operare, allo stesso modo, la disciplina del codice civile perchè non è possibile la cooptazione di nuovi amministratori in sostituzione dei rinunciatari (perchè la scelta degli amministratori è affidata esclusivamente ai Presidenti delle Camere, sintesi e rappresentanti dell'intero Parlamento) e perchè non esiste, in materia, alcun potere dell'Assemblea, nè esiste un organo che cumuli il potere di nomina e di revoca degli amministratori. Infatti, il potere di nomina degli amministratori appartiene congiuntamente ai Presidenti delle Camere e il potere di revoca si imputa sostanzialmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, a maggioranza dei due terzi, può proporre la revoca degli amministratori ai Presidenti del Parlamento.

Pertanto, è evidente che mentre nelle società per azioni, per il potere sovrano dell'assemblea, è possibile con immediatezza la realizzazione delle diverse opzioni indicate in precedenza ed in particolare la scelta fra la sostituzione degli amministratori mancanti e l'azzeramento del Consiglio di amministrazione con la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione; questa scelta non appare effettuabile per la RAI con la stessa immediatezza perchè sono ripartiti fra più organi i poteri che nelle comuni società per azioni sono concentrati nell'assemblea.

5. Alla luce di quanto precede « considerato che la ridotta composizione del Consiglio di amministrazione costituisce un *vulnus* alla funzionalità della gestione sia per il profilo aziendalistico e sia, soprattutto, per gli interessi pubblici » si può valutare quali conseguenze comportino le dimissioni di alcuni amministra-

tori (di cui si è detto nelle premesse) sulla legittimazione del Consiglio di amministrazione e sulla legalità e validità degli atti compiuti.

Si deve ricordare che la RAI è disciplinata da norme speciali le quali, per quanto non appositamente disposto, rinviano alla disciplina delle Società per azioni d'interesse nazionale di cui all'art. 2461 del cod. civ.: questo articolo, a sua volta, dispone che nei confronti di queste società si applicano le norme del codice civile sulle società per azioni compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali.

Per l'esame delle questioni poste, appare opportuno considerare separatamente i due tempi delle dimissioni degli amministratori.

Il 20 novembre 2002, i consiglieri dott. Luigi Zanda e dott. Carmine Donzelli hanno, separatamente, presentato le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale (allegando le dimissioni presentate ai Presidenti delle Camere).

Alla stregua del codice civile, per essere stata rispettata la procedura di cui all'art. 2385, la rinuncia all'ufficio dei suddetti amministratori dovrebbe avere effetto immediato perchè in quel momento era rimasta in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione.

Questa conseguenza appare compatibile con le disposizioni della legislazione speciale riguardanti la RAI perchè non si rinvengono norme specifiche incompatibili.

Peraltro, lo Statuto della RAI stabilisce che «se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio invita senza indugio i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica alla reintegrazione del Consiglio».

Questa procedura, sul piano degli effetti pratici, è equivalente a quella prevista dal codice civile (art. 2386) che, oltre a prevedere la provvisoria cooptazione, prevede che il problema della reintegrazione del Consiglio venga portata alla prossima assemblea.

E' facile osservare che sia nelle Società di diritto comune, e sia nella RAI può, in fatto, accadere che gli amministratori mancanti non vengano sostituiti con immediatezza: in questi casi, gli amministratori *in carica* sono legittimati a continuare la gestione della società. Infatti, per quanto riguarda la RAI, lo Statuto (art. 15, 4º comma) fa riferimento, per la validità delle adunanze del Consiglio, alla maggioranza degli amministratori *in carica* (e non già al numero degli amministratori previsto dalla legge n. 206/93 e dallo statuto).

Le conseguenze sembrano lineari ed evidenti: le dimissioni dei consiglieri Zanda e Donzelli hanno avuto immediato effetto.

Non sembra che abbia pregio il richiamo a principi di diritto pubblico che condizionano l'efficacia delle dimissioni, da funzioni o servizi pubblici, all'accettazione delle stesse.

Si osserva, in primo luogo, che nel settore pubblico l'accettazione delle dimissioni non è sempre necessaria (esistono diverse eccezioni):

l'accettazione (salvo i casi in cui il rapporto dimissioni-accettazione è espressione di conferma o meno della «fiducia») è un atto discrezionale richiesto, come limite alla libertà di rinuncia, per tenere conto delle esigenze del servizio alla continuazione del corretto ed efficace svolgimento.

Nel caso di cui ci occupiamo – a prescindere dal rilievo che non è chiaro quale dovrebbe essere l'Organo che dovrebbe accettare le dimissioni « la conti-

nuità della gestione è assicurata dalla legge (art. 2385 cod.civ.); sicchè non appare necessario un atto discrezionale di accettazione.

In breve, dopo la rinuncia dei consiglieri Zanda e Donzelli, sono rimasti *in carica,* a pieno titolo, tre consiglieri (con le conseguenze di cui al 4º comma dell'art. 15 dello Statuto).

Diversa è la posizione del consigliere Marco Staderini che dopo aver presentato (il 27 novembre 2002) le proprie dimissioni ai Presidenti delle Camere, su richiesta del Presidente della RAI ne ha trasmesso (il 28 novembre 2002) copia al Presidente della RAI e al Presidente del Collegio sindacale precisando, però, che attende l'accettazione dai Presidenti del Parlamento che lo hanno nominato.

E' dubbio se queste «dimissioni» abbiano la valenza della rinuncia all'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2385 cod.civ. perchè si potrebbe ritenere che siano una manifestazione di volontà *condizionata* all'accettazione.

In questa ipotesi il consigliere Staderini conserverebbe, a pieno titolo, la posizione di consigliere *in carica;* sicchè nulla potrebbe ritenersi cambiato rispetto al 21 novembre 2002.

Si tratta, però, di una questione non rilevante per determinare il numero degli amministratori *in carica.* Infatti, le dimissioni (se tali) del consigliere Staderini non hanno immediato effetto perchè, comporterebbero il venir meno della maggioranza del Consiglio; sicchè sono destinate ad avere effetto soltanto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si sarà ricostituita (*art. 2385 cod. civ.).*

Per quanto riguarda la normativa speciale e i principi di diritto pubblico, si richiama quanto rilevato con riferimento alle «dimissioni» dei consiglieri Zanda e Donzelli.

Pertanto, malgrado il grave *vulnus* alla funzionalità della gestione di cui si è detto, la riduzione degli amministratori *in carica* non comporta l'assoluta mancanza di legittimazione del Consiglio di amministrazione all'attività di gestione in quanto, come si è chiarito, sono rimasti in carica almeno tre consiglieri, cioè la maggioranza con riferimento al numero di cinque previsto dalla legge e dallo statuto della RAI.

Il che comporta le conseguenze di cui al 4º comma dell'art. 15 dello statuto della RAI che stabilisce che «per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri *in carica»* e che le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti».

Osserva, però, il Collegio che la validità delle adunanze e la legittimazione a deliberare con la maggioranza dei presenti non esclude che singoli provvedimenti possano essere viziati per altri motivi e specialmente per il grave *vulnus* funzionale dell'organo specialmente con riferimento al profilo di ufficio pubblico degli amministratori.

La Corte dei conti potrà, eventualmente, valutare questi aspetti nella Relazione al Parlamento

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ritenuta la propria competenza a pronunciarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259:

Considera che la riduzione del numero degli amministratori in carica costituisce un grave *vulnus* alla funzionalità della gestione sia, sotto il profilo aziendalistico (e alla luce della normativa civilistica) e sia, soprattutto, per gli importanti interessi pubblici.

Tuttavia, malgrado il grave *vulnus,* le dimissioni in questione non comportano l'assoluta mancanza di legittimazione del Consiglio di amministrazione all'attività di gestione;

ritiene che gli effetti delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione sono quelli disciplinati dal codice civile, sicchè dal momento della rinuncia dei consiglieri Luigi Zanda e Carmine Donzelli sono rimasti in carica, a pieno titolo, gli altri tre consiglieri e che dal momento delle dimissioni (se così va inteso il suo atto) del consigliere Marco Staderini sono rimasti ancora in carica tre consiglieri in quanto le dimissioni del consigliere Staderini possono avere effetto soltanto dopo la sua sostituzione (con accettazione del sostituto); con le conseguenze di cui al 4º comma dell'art. 15 dello Statuto della RAI che stabilisce che «per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica» e che «le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti».

Tuttavia, la validità delle adunanze e la legittimazione a deliberare con la maggioranza dei presenti non esclude che singoli provvedimenti possano essere viziati per altri motivi e specialmente per il grave *vulnus* funzionale dell'organo specialmente con riferimento al profilo di ufficio pubblico degli amministratori.

Copia della presente determinazione va inviata a:

– Presidenti delle due Camere del Parlamento
– Presidenza del Consiglio dei ministri
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Ministro delle Comunicazioni
– Presidente della RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
– Direttore Generale della RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
– Presidente del Collegio Sindacale della RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

T A B E L L E

PAGINA BIANCA

TABELLA A **Day time 07:00 – 02:00 Andamento annuale d'ascolto**

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Rai 1	24.8	24.3	22.2	21.7	21.2	18.3	17.3	19.5	22.4	23.2	22.7	22.6	22.3	22.9	24.0	24.1
Rai 2	17.3	17.9	17.0	20.2	20.4	19.1	18.6	17.0	16.1	14.8	16.2	16.2	16.0	14.8	13.7	13.4
Rai 3	3.8	5.4	6.6	8.1	8.4	8.3	8.5	9.5	9.3	9.6	9.4	9.4	9.0	9.3	9.4	9.5
Totale RAI	45.9	47.6		50.0	50.0	45.7	44.4	46.0	47.8	47.6	48.3	48.2	47.3	47.0	47.1	47.0
Canale 5	16.2	17.6	17.7	15.4	15.1	19.4	20.7	20.1	20.8	21.0	21.7	20.5	21.2	22.5	23.4	22.2
Italia 1	12.9	10.8	12.2	10.6	10.8	11.7	12.3	12.3	11.9	12.1	10.3	11.0	11.3	11.2	10.1	11.1
Rete 4	9.0	8.1	8.6	9.3	10.7	11.8	12.0	11.1	9.6	9.3	9.5	9.9	10.4	10.1	9.7	9.3
Totale Mediaset	38.1	36.5	38.5	35.3	36.6	42.9	45.0	43.5	42.3	42.4	41.5	41.4	42.9	43.8	43.2	42.6
Altre	16.0	15.9	15.7	14.7	13.4	11.4	10.6	10.5	9.9	10.0	8.0	8.0	7.7	7.3	7.8	8.7
TMC-La7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.4	2.1	1.9	1.9	1.7

TABELLA B PRIME TIME - Andamento annuale d'ascolto

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Rai 1	27.0	27.2	26.5	25.3	22.3	20.7	20.5	21.4	24.2	23.9	23.8	24.3	24.7	25.1	23.7	23.0
Rai 2	14.8	13.8	14.0	15.1	15.7	15.9	15.7	15.1	14.1	14.9	15.7	15.3	15.2	14.2	13.5	12.1
Rai 3	3.4	5.8	8.2	11.3	10.2	10.7	11.7	11.8	10.8	11.0	9.4	9.2	9.6	10.0	10.4	10.4
Totale RAI	**45.2**	**46.8**	**48.7**	**51.7**	**48.2**	**47.3**	**47.9**	**48.3**	**49.1**	**49.8**	**48.9**	**48.8**	**49.5**	**49.3**	**47.6**	**45.5**
Canale 5	24.0	20.6	20.2	19.0	19.8	20.0	19.7	20.4	22.2	22.3	22.2	21.4	21.3	22.5	24.1	23.8
Italia 1	13.7	12.6	11.3	11.0	11.8	12.0	13.0	13.4	12.4	11.5	11.1	12.0	12.0	11.7	10.9	12.2
Rete 4	8.0	6.7	7.0	7.2	10.1	11.4	11.1	9.7	8.8	8.4	8.4	8.3	8.3	7.9	8.1	8.1
Totale Mediaset	**45.7**	**39.9**	**38.5**	**37.2**	**41.7**	**43.4**	**43.8**	**43.5**	**43.4**	**42.2**	**41.7**	**41.7**	**41.6**	**42.1**	**43.1**	**44.1**
Altre	9.1	13.3	12.8	11.1	10.1	9.3	8.3	8.2	7.5	8.0	6.4	6.5	6.4	6.4	7.0	8.1
TMC- La7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	2.5	2.2	2.4	2.3

TABELLA C **Il mercato della pubblicità (miliardi di Lire)**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Quotidiani	1928,0	2026,4	2059,6	1935,1	1860,2	1972,3	2137	2383,9	2678,8	3060,0	3520,0	3305,0	3077,0
Magazines	109,5	103,0	101,5	94,0	111,0	119,0	213	302,4	356,0	397,0	452,0	468,0	421,0
Periodici	1450,0	1480,3	1545,5	1448,1	1347,0	1378,2	1346,8	1334,0	1456,6	1595,0	1790,0	1835,0	1688,0
TV	3889,0	4216,7	4549,5	4618,2	4772,8	5023,7	5434,2	5939,0	6462,0	7126,0	8004,9	7752,1	7798,9
Radio	292,0	312,0	326,2	318,0	331,0	390,0	450,0	517,0	618,0	740,0	880,0	800,0	750,0
Affissioni	360,0	365,0	370,0	335,0	309,0	336,0	381,0	439,0	493,0	549,0	616,0	635,0	570,0
Cinema	24,5	25,0	26,5	28,0	31,0	32,0	36,5	49,0	70,0	82,0	96,6	110,0	118,0
Internet								3,8	13,1	57,0	267,0	235,1	205,0
Totale	8027.0	8528,4	8978,8	8776,4	8762,0	9251,2	9999,2	10968,1	12147,5	13606,0	15626,5	15140,2	14627,9
Incremento	+10,8	+5,5	+5,3	-2,3	-0,2	+5,6	+ 8,1	+ 9,7	+10,8	+12	+14,8	-3,1	-3,4
Pubblicità TV su totale	48,1	49,4	50,6	52,6	54,4	54,2	54,3	54.1	53,1	52,3	51,2	51,2	53,3

TABELLA D

Gli introiti pubblicitari Mediaset e RAI

	PUBLITALIA	**SIPRA**
1991	2642	1265
1992	2781	1293
1993	2811	1368
1994	2854	1470
1995	3050	1535
1996	3240	1728
1997	3505	1930
1998	3880	2070
1999	4248	2310
2000	4776	2590
2001	4777	2297
2002	4780	2328